



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico Istituzionale
Il Direttore

Presidente della VI
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 160 del 18 aprile 2014** concernente:

“Istituzione del parco fluviale regionale del Tevere”

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VI Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

(Avv. Costantino Vespasiano)

Class. 2.5

rc/at
95



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 160 del 18 aprile 2014

Di iniziativa dei Consiglieri:

C. Avenali - D. Mitolo

Oggetto:

**Istituzione del parco fluviale
regionale del Tevere**



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

Oggetto:

“ISTITUZIONE DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TEVERE”

D’iniziativa del Consigliere:

Cristiana AVENALI

Cristiana Avenali

Dante MINGO (RICTOLO)

Dante Mingo



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiarata formalmente ricevibile

Assegnata all' ex Commissione

VI - IV

Roma 18-4-2014

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Giudicio, Istituzionale

(Avv. Costantino Vespasiano)

Costantino Vespasiano



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

www.consiglioregionale.lazio.it

Relazione introduttiva

Il bacino del fiume Tevere si estende su un'area molto ampia che interessa sei regioni: il Lazio ha un'estensione di 7.194,825 Km² che rappresentano il 41% dell'intera superficie del bacino, stabilita e perimetrata attraverso il D.P.R. 1 giugno 1998 "Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del Fiume Tevere". Diversi strumenti normativi già tutelano parte della valle del Tevere – dal piano stralcio dell'Autorità di Bacino che sancisce l'inedificabilità su buona parte del territorio a nord della città di Roma, alla Legge n. 431, 8 agosto 1985, nota come Legge Galasso, volta a tutelare i beni naturalistici ed ambientali in Italia, fino alla Rete Natura 2000 che riconosce diverse aree protette ricadenti nel bacino idrografico del Tevere.

La presente proposta di legge mira a promuovere e valorizzare il territorio del fiume Tevere nel Lazio, con il più ampio obiettivo di costituire un Parco interregionale del fiume Tevere ai fini di una efficace ed omogenea politica di tutela dell'intero ecosistema del sistema fluviale, con le Regioni Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna. Gli elementi di interesse naturalistico e la tutela dell'ecosistema fluviale rappresentano una necessità importante per recuperare e conservare le peculiarità, anche storiche e culturali, il valore sociale e tradizionale dell'intero ecosistema del fiume. Infatti, non solo si intende tutelare la conservazione della biodiversità e la tutela della flora e della fauna, sviluppare la ricostituzione degli equilibri idraulici, ma si vuole anche recuperare l'ambiente degradato ed il suo restauro, al fine di realizzare l'integrazione tra uomo ed ecosistema fluviale.

Come spesso accade nel rapporto tra uomo e ambiente, non sempre è stata rispettata la naturale evoluzione del fiume; interventi di consolidamento delle rive e stabilizzazione delle sponde, attività estrattive, opere di difesa, dighe hanno interferito compromettendo l'equilibrio dell'ecosistema Tevere a beneficio dell'uomo, che ha sfruttato il fiume per scopi potabili, idrici, idroelettrici ed industriali. Di qui, la necessità di un maggiore rispetto e tutela del territorio.

Anche se una gestione più rispettosa delle aree naturalistiche del bacino del fiume Tevere è fondamentale, la presente proposta di legge intende disciplinare anche la gestione delle aree antropizzate ricadenti all'interno del sistema fluviale, che possiedono un altissimo potenziale multifunzionale: dalla promozione a fini di rigenerazione climatica – azione di mitigazione, alla promozione degli elementi archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, anche per la promozione turistica, ricreativa e promuovendo le finalità turistiche. L'istituzione di un'area protetta, difatti, rappresenta sempre un'occasione importante di rilancio economico e turistico, attraverso una gestione del territorio e del paesaggio capace di salvaguardarne le caratteristiche ambientali e naturali.

Consci del valore anche economico dell'istituzione e del buon funzionamento di un'area protetta, tra le finalità della presente proposta di legge si annoverano anche la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico; la promozione dello



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

11 settembre 2011

sviluppo del sistema economico e insediativo, iniziative promozionali e di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica, l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile.

Il Tevere rappresenta un insieme di sistemi molto eterogeneo, caratterizzato da stabilità e complessità differenti, pertanto necessita di un assetto allo stesso tempo stabile ed elastico, per massimizzare le potenzialità idrauliche, naturalistiche, di tutela della qualità delle acque al fine di connotare un Parco che attraverso una reale prospettiva ambientale possa valorizzare una risorsa fondamentale come il più importante fiume dell'Italia centrale, sia attraverso la valorizzazione dal punto di vista strettamente naturalistico e di protezione degli ecosistemi, sia attraverso la massimizzazione delle potenzialità socio economiche dell'area coinvolta.

La presente proposta di legge è costituita da nove articoli:

- l'articolo 1 istituisce il parco fluviale regionale del Tevere e ne stabilisce le finalità istitutive anche ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 che regola le aree naturali protette regionali. Tale articolo individua sia le finalità naturalistiche, di conservazione, tutela e riqualificazione del paesaggio e del territorio, che le finalità di promozione delle attività economiche nell'area basate sull'integrazione tra uomo e ambiente naturale per assicurare la promozione dello sviluppo del sistema socio economico del sistema fluviale del Tevere.
- l'articolo 2 definisce la perimetrazione del parco, individuato sulla base della perimetrazione del bacino di rilievo nazionale del Tevere, ricadente nel territorio della Regione Lazio, quale risultante dalla cartografia allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1998, recante "Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del Fiume Tevere" che costituisce parte integrante della presente legge.
- l'articolo 3 promuove la creazione dell'Ente parco interregionale del fiume Tevere ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 9 della L.R. 29/1997, di concerto con le regioni Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna, ai fini di una politica efficace e concertata per la tutela dell'ecosistema del sistema fluviale del Tevere.
- l'articolo 4 affida la gestione del Parco all'ente regionale Roma Natura, che adotta il piano ed il regolamento del parco nonché il programma pluriennale di promozione economica e sociale.
- l'articolo 5 prevede le sanzioni alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'articolo 6 nonché dal piano e dal regolamento di cui all'articolo 4 si applicano le disposizioni del capo IV della L.R. 29/1997 e successive modifiche.
- l'articolo 6 stabilisce le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni applicate all'interno dell'area del Parco in base alla già citata L.R. 29/1997 nonché alla Legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e alla Legge quadro sulle aree protette n. 394/1991.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

“L'Ente Roma Natura”

- l'articolo 7 inserisce una disposizione transitoria: il consiglio direttivo dell'ente gestore Roma Natura, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, è tenuto a identificare struttura organizzativa e dotazioni organiche del Parco. La Giunta regionale, con propria deliberazione, attribuisce all'ente regionale la titolarità delle necessarie risorse patrimoniali, finanziarie e umane.
- l'articolo 8 prevede il riordino delle aree naturali protette esistenti attraverso una proposta di legge di adeguamento e riordino delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette che ricadono anche parzialmente all'interno della perimetrazione di cui al precedente articolo 2, che la Giunta dovrà sottoporre al Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
- l'articolo 9 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione della legge si provveda tramite gli appositi capitoli di bilancio relativi all'istituzione ed al finanziamento delle aree naturali protette regionali.

ef



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 1 *(Istituzione)*

1. Al fine di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del sistema fluviale del Tevere, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela della attività economiche tipiche dell'area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, con la presente legge, ai sensi dell'Articolo 9 delle legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), è istituito, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, il parco fluviale regionale del Tevere, d'interesse regionale, di seguito denominato parco, secondo la perimetrazione di cui all'articolo 2.

2. Le finalità istitutive del Parco sono:

- a) la conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e seminaturali;
- b) la tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici;
- c) la tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio;
- d) la recupero di aree marginali e di ambienti degradati;
- e) la applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- f) la qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali;
- g) promuovere le funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici;
- h) promuovere e valorizzare l'immagine del Fiume Tevere anche con l'uso di mezzi multimediali;
- i) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
- j) assicurare la promozione dello sviluppo del sistema economico e insediativo, in armonia con le finalità della presente legge, attivando e promuovendo iniziative promozionali e di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica, atte a valorizzare le produzioni ed i servizi tipici dell'area;
- k) la valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile



Articolo 2
(Perimetrazione)

1. Il perimetro del parco è individuato sulla base della perimetrazione del bacino di rilievo nazionale del Tevere, ricadente nel territorio della Regione Lazio, quale risultante dalla cartografia allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1998, recante "Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del Fiume Tevere" che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Sono esclusi dal perimetro del parco i territori delle aree naturali protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge che ricadono anche parzialmente all'interno della perimetrazione di cui al comma 1.

cf



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consiglio Regionale del Lazio

Articolo 3

(Parco interregionale del Fiume Tevere)

- 1.** La Regione Lazio, ai fini di una efficace ed omogenea politica di tutela dell'intero ecosistema del sistema fluviale del Tevere, promuove, d'intesa con le Regioni Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna, la istituzione dell'Ente parco interregionale del Fiume Tevere ai sensi dell'articolo 5, commi 7 e 8 lettera b), e dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

cf



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 4

(Istituzione dell'ente di gestione del parco, organizzazione e gestione)

1. La gestione del Parco Fluviale Regionale del Tevere è affidata all'ente regionale Roma Natura di cui all'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.
2. Per l'organizzazione dell'ente regionale e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, nonché le relative norme di attuazione di cui all'articolo 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005). In particolare, l'ente regionale Roma Natura adotta il piano ed il regolamento del parco nonché il programma pluriennale di promozione economica e sociale secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 26, 27 e 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
3. Nelle more dell'approvazione degli strumenti di gestione di cui al comma 2, l'ente regionale Roma Natura, d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, promuove atti di programmazione concertata e accordi volontari, ai sensi della normativa vigente, per favorire lo sviluppo economico e sociale locale con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

CA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 5
(Sorveglianza e sanzioni)

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'articolo 6 nonché dal piano e dal regolamento di cui all'articolo 4 si applicano le disposizioni del capo IV della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

cf



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 6

(Misure di salvaguardia, divieti e prescrizioni)

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento previsti dall'articolo 4, comma 2, sul territorio del parco si applicano le previsioni dei Piani di Bacino di cui agli articoli 17 e 20 della legge 18 maggio 1989, n.183, i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. All'interno del perimetro del parco è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati nel rispetto della direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 27, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
3. Sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 7
(Disposizioni transitorie)

1. Il consiglio direttivo dell'ente regionale Roma Natura provvede alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 22 della l.r. 29/1997 e successive modifiche entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1. La Giunta regionale, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, attribuisce all'ente regionale, la titolarità delle necessarie risorse patrimoniali, finanziarie e umane.

cf



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 8

(Riordino delle aree naturali protette esistenti)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone al Consiglio regionale proposte di legge di adeguamento e riordino delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette che ricadano anche parzialmente all'interno della perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 1.

AT



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

1970 - 2015

Articolo 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito delle UPB E21, E22 e E23 relativi all'istituzione ed al finanziamento della aree naturali protette.